

**TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI**  
**SEZIONE LAVORO**  
**RICORSO EX ART 414 C.P.C**  
**CON ISTANZA CAUTELARE EX artt. 700 e 669 bis C.P.C.**  
**E CON ULTERIORE ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE**  
**MODALITA' DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

**PER**

La Sig.ra **Giattino Stefania Evelin** nata ad Erice (TP) il 28/11/1979 (C.F. GTTSFN79S68D423U), residente a Marsala (TP) alla via Lilybeo n. 1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valentina Piraino (C.F. PRNVNT80H41H501E - PEC: valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org) e Chiara Petrucci (C.F. PTRCHR86L41H501P - PEC: chiarapetrucci2@ordineavvocatiroma.org), fax: 0669457153, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Via R. Lanciani n. 69, come da mandato in calce al presente atto, su foglio separato

**- ricorrente -**

**CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a - 00153, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Via V. Villareale n. 6 - 90141, notifiche pec ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal ReGIndE);

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** in persona del loro rappresentante *pro tempore*, C.F. 80018500829, con sede in Palermo, Via G. Fattori n. 60 - 90146, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Via V. Villareale n. 6 - 90141, notifiche pec ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal ReGIndE);

- **Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani** in persona del loro rappresentante *pro tempore*, C.F. 80003400811, con sede in Trapani, Via Castellammare n. 14 - 91100, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Via V. Villareale n. 6 - 90141, notifiche pec ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal ReGIndE)

**- resistenti -**

**NONCHE'**

- Nei confronti di tutti i docenti occupanti una posizione antecedente rispetto a quella della ricorrente Sig.ra Giattino Stefania nelle graduatorie definitive di assegnazione provvisoria interprovinciale per la Provincia di Trapani per la scuola dell'infanzia su posto sostegno, per i quali



si chiede sin d'ora di autorizzare, ex art. 151 cpc, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso

- controinteressati -

### PREMESSO CHE

- 1) La ricorrente è docente di scuola primaria posto comune, assunta a tempo indeterminato con contratto del 01.09.2015 presso l'Istituto S. Lino di Volterra (doc.1). La stessa ha svolto con successo l'anno di prova, ed è stata confermata in ruolo;
- 2) La Sig.ra Giattino ha svolto più di un anno di servizio quale docente di sostegno in forza di contratti a tempo determinato;
- 3) La stessa è madre della minore Pulizzi Melissa nata il 05.10.2012 e residente a Marsala; per tale ragione, al fine di ricongiungersi alla figlia, richiedeva ed otteneva negli ultimi due anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, l'assegnazione provvisoria interprovinciale che otteneva presso le scuole dell'infanzia, su posto di sostegno, I.C. Alighieri Valderice- Trapani e I.C. Ciaccio Montalto - Trapani (doc.2);
- 4) La ricorrente, in data 22.05.2019 conseguiva titolo di abilitazione su sostegno all'estero ed in particolare, presso l'Università "Dimitrie Cantegir" di Tirgu Mures in Romania, come da certificato allegato (doc.3);
- 5) Tuttavia l'istanza di riconoscimento del titolo estero sopracitato, avanzata dalla ricorrente, veniva rigettata dal MIUR. Il provvedimento di diniego e della presupposta Nota MIUR n. 5636 del 2.04.2020, venivano impugnati dalla ricorrente dinnanzi al TAR Lazio, al fine di ottenerne l'annullamento, con ricorso iscritto al r.g.n. 7314/2019.
- 6) Tale giudizio aveva esito negativo e l'odierna ricorrente impugnava la sentenza di rigetto del TAR dinanzi al Consiglio di Stato, che con Ordinanza Cautelare n. 3636 del 18.06.2020 ne sospendeva l'esecutività, disponendo nel contempo, la sospensione del diniego, anch'esso impugnato, con cui l'Amministrazione aveva rigettato l'istanza di riconoscimento del titolo estero avanzata dalla ricorrente (doc.4);
- 7) In forza di ciò, in data 22.07.2020, la Sig.ra Giattino presentava una nuova domanda di assegnazione provvisoria per la Scuola d'Infanzia su posto di sostegno a.s. 2020/2021, indicando, oltre alle sedi di preferenza, la precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera m) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2020/21, ovvero per " lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni ...";

Contestualmente, al momento della compilazione della domanda, la ricorrente indicava diligentemente il possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno ai minorati della vista, ai



minorati dell'udito ed ai minorati psicofisici (doc.5);

8) Tuttavia, pubblicata in data 14.08.2020 la graduatoria provvisoria delle assegnazioni provvisorie dal competente Ambito Territoriale di Trapani, l'istante apprendeva di non aver ottenuto la richiesta di assegnazione nelle sedi per le quali aveva espresso la precedenza, in quanto non era stata valutata l'abilitazione sul sostegno di cui è titolare;

9) Provvedeva quindi, ad inoltrare reclamo a mezzo raccomandata del 18.08.2020, allegando tutta la documentazione attestante il conseguimento dell'abilitazione su sostegno e chiedendo il riesame della propria posizione con la conseguente assegnazione in una delle scuole espresse come preferenza (doc.6);

10) Ciò nonostante, l'Amministrazione resistente provvedeva a pubblicare la graduatorie definitive ed ancora una volta, la Sig.ra Giattino, in assenza di qualsivoglia riscontro al reclamo presentato, apprendeva di essere stata inserita nella graduatoria per i posti di sostegno senza titolo, così di fatto, non ritenendo valido ed efficace il titolo conseguito dalla stessa ;

11) A causa di ciò, la ricorrente veniva collocata nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria per la Scuola d'Infanzia sostegno senza titolo alla posizione n. 134 e scavalcata in graduatoria da altre colleghe che, pur se prive del titolo di specializzazione, venivano assegnate alle sedi di preferenza scelte della ricorrente (doc. 7);

12) Ancora una volta, la Sig.ra Giattino, per mezzo del proprio legale di fiducia, proponeva reclamo, esponendo i fatti, allegando la documentazione a supporto e richiedendo la rettifica della graduatoria con la corretta attribuzione del punteggio in forza della specializzazione acquisita (doc.8);

13) In riscontro a tale ultimo reclamo, l'Amministrazione rispondeva nei seguenti termini: "... omissis ... si rappresenta che con Ordinanza Cautelare n. 3663/2020, pubblicata il 22/06/2020, allegata al reclamo, il Consiglio Di Stato dispone la sospensione della sentenza del T.A.R. per il Lazio (Sezione Terza) n. 14358/2019 "per consentire all'appellante la partecipazione alle procedure concorsuali straordinarie per il reclutamento di docenti nel frattempo bandite", quindi "sospende l'esecutività della sentenza impugnata, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione". Si fa presente inoltre che nella domanda di assegnazione provvisoria, allegata da S.V., la docente barra anche la casella relativa al "docente non in possesso di un titolo di specializzazione - ha prestato almeno un anno di servizio su posto di sostegno". Pertanto, l'Insegnante Giattino è stata inserita nella graduatoria di assegnazione provvisoria definitiva scuola sostegno - sostegno senza titolo. " (doc.9);

14) Ebbene, la condotta come sopra descritta della P.A. appare palesemente illegittima in quanto erronea, sia in fatto che in diritto, con evidente pregiudizio del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione provvisoria sul posto richiesto, e ciò a causa della mancata valutazione del titolo di specializzazione sul sostegno posseduto dalla ricorrente.

15) Si consideri inoltre che, **con la recente sentenza n. 6772 del 3.11.2020, i Giudici di Palazzo**



Spada hanno definitivamente accolto l'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del TAR Lazio, confermando così il riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno acquisito all'estero dalla Sig.ra Giattino (doc.10).

16)E comunque, non può negarsi che già al momento della presentazione della domanda di assegnazione provvisoria la Sig. Giattino fosse già in possesso di un provvedimento del Giudice Amministrativo che riconosceva in Italia il valore del titolo di specializzazione sul sostegno dalla stessa acquisito all'estero (*i.e.* l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato).

Il fatto che l'istanza cautelare fosse stata accolta dal Giudice amministrativo ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali (proposta in quanto nell'imminenza vi era la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione), non può compromettere la portata generale di tale provvedimento, specie ove considerato il costante orientamento del Consiglio di Stato in favore del riconoscimento in Italia di tali titoli (*cfr., ex multis*, CdS, sez. VI, sent. n. 1198/2020 del 17.02.2020; CdS, sez. VI, sent. n. 6142 del 12.10.2020).

17)Come noto, i provvedimenti cautelari hanno la funzione di far salvi gli effetti di una eventuale pronuncia di merito positiva e, dunque, nelle more del giudizio, hanno lo scopo di evitare il verificarsi in capo al ricorrente un pregiudizio che rischierebbe di compromettere e così vanificare gli effetti positivi dell'accoglimento nel merito del ricorso.

E' evidente che nel caso di specie, al momento della presentazione del giudizio amministrativo il pregiudizio imminente ed irreparabile a cui la ricorrente era esposta era la mancata partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente, stante l'imminente scadenza del termine di inoltro della domanda.

Occorre dunque distinguere tra la valutazione svolta in merito al *periculum in mora* e quella svolta in merito al *fumus boni iuris*.

Infatti, il primo requisito era strettamente connesso alla partecipazione alle suddette procedure concorsuali.

Il secondo requisito, invece, che attiene alla valutazione - seppur sommaria - della legittimità e della fondatezza dell'istanza di riconoscimento in Italia del titolo estero avanzata dalla ricorrente, non può che avere portata generale.

18)Quindi, l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare il titolo di specializzazione sul sostegno della ricorrente sin dal momento della presentazione della domanda, riservandosi semmai di sciogliere la riserva all'esito del giudizio pendente dinnanzi al Consiglio di Stato.

19)Ed ancora, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, la Sig.ra Giattino al momento della compilazione della domanda ha correttamente indicato il possesso di tale titolo di specializzazione, indicando puntualmente le proprie competenze.

Essendo al momento della presentazione della domanda ancora pendente il sopracitato giudizio



dinanzi al Consiglio di Stato, per eccesso di scrupolo, l'odierna ricorrente ha altresì, compilato anche la parte riservata ai soggetti privi di titolo di specializzazione.

Non si comprende però perché, a fronte anche del tempestivo reclamo inoltrato dalla ricorrente proprio al fine di rappresentare la mancata valutazione del titolo di specializzazione sul sostegno dalla stessa posseduto, l'Amministrazione abbia ritenuto di dover dare prevalenza alla sezione della domanda riservata ai docenti privi di tale titolo anziché a quella – si ribadisce, puntualmente compilata - riservata ai docenti in possesso di specializzazione sul sostegno.

20) Si consideri inoltre che, a causa della mancata assegnazione nelle sedi di preferenza e del conseguente mancato ricongiungimento con la figlia minore residente a Marsala, la ricorrente, è attualmente in stato di congedo parentale non retribuito che terminerà il prossimo 7 dicembre.

21) La non corretta formazione della graduatoria, che oggi si contesta, con conseguente violazione dei diritti dell'odierna ricorrente, ed in particolare della posizione a lei spettante, oltre che rispondente alle proprie esigenze ed alle legittime aspettative, sì come proceduralmente stabilito dalla normativa vigente, cui è giunta l'ufficio preposto di Trapani, sono da considerarsi frutto di determinazioni che parte resistente ben avrebbe potuto rettificare già in autotutela, soprattutto a seguito del reclamo tempestivamente presentato dalla docente in conseguenza dell'emanazione della graduatoria provvisoria.

22) Così tuttavia non è stato, e cioè, nonostante vi fossero i presupposti sia in fatto che in diritto, la suindicata docente occupa, nella richiamata graduatoria per l'a.s. 2020/2021, una posizione non rispondente a quella a lei spettante, da ritenersi quindi, del tutto illegittima.

23) Per tutte queste ragioni, la Sig.ra Stefania Evelin Giattino, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ricorre alla tutela del Giudice adito, per i seguenti

#### MOTIVI

#### 1) SUL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE ESTERO AD OPERA DELL'ORDINANZA CAUTELARE E DELLA SENTENZA DI MERITO DEL CONSIGLIO DI STATO

Come argomentato nella premessa in fatto del presente atto, la ricorrente, confidando sull'efficacia dell'Ordinanza Cautelare sopra richiamata, presentava domanda di assegnazione provvisoria per la Scuola d'Infanzia su posto di sostegno a.s. 2020/2021, indicando, oltre alle sedi di preferenza, la precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera m) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2020/21, ovvero per le “ lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni ...”.

Contestualmente, al momento della compilazione della domanda, la ricorrente indicava diligentemente il possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno ai minorati della vista, ai minorati dell'udito ed ai minorati psicofisici.



Tuttavia, una volta pubblicata la graduatoria provvisoria delle assegnazioni provvisorie dal competente Ambito Territoriale di Trapani, l'istante apprendeva di non aver ottenuto la richiesta di assegnazione nelle sedi per le quali aveva espresso la precedenza, in quanto non era stata valutata l'abilitazione sul sostegno di cui è titolare;

Anche in sede di graduatorie definitive, l'Amministrazione resistente, in assenza di qualsivoglia riscontro al reclamo presentato dalla la Sig.ra Giattino, la inseriva nella graduatoria per i posti di sostegno senza titolo, così di fatto, non ritenendo valido ed efficace il titolo conseguito dalla stessa;

A causa di ciò, la ricorrente veniva collocata nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria sostegno senza titolo alla posizione n. 134 e scavalcata in graduatoria da altre colleghe che, pur se prive del titolo di specializzazione, venivano assegnate alle sedi di preferenza scelte della ricorrente;

Ebbene, la condotta come sopra descritta della P.A. appare palesemente illegittima in quanto erronea, sia in fatto che in diritto, con evidente pregiudizio del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione provvisoria sul posto richiesto, e ciò a causa della mancata valutazione del titolo di specializzazione sul sostegno posseduto dalla ricorrente.

Si consideri che, con la recente sentenza n. 6772 del 3.11.2020, i Giudici di Palazzo Spada hanno definitivamente accolto l'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del TAR Lazio, confermando così il riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno acquisito all'estero dalla Sig.ra Giattino.

E comunque, non può negarsi che già al momento della presentazione della domanda di assegnazione provvisoria la Sig. Giattino fosse già in possesso di un provvedimento del Giudice Amministrativo che riconosceva in Italia il valore del titolo di specializzazione sul sostegno dalla stessa acquisito all'estero (i.e. l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato).

Il fatto che l'istanza cautelare sia stata accolta dal Giudice amministrativo ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali (essendo imminente la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione), non può compromettere la portata generale di tale provvedimento, specie ove considerato il costante orientamento del Consiglio di Stato in favore del riconoscimento in Italia di tali titoli (cfr., ex multis, CdS, sez. VI, sent. n. 1198/2020 del 17.02.2020; CdS, sez. VI, sent. n. 6142 del 12.10.2020).

Come noto, i provvedimenti cautelari hanno la funzione di far salvi gli effetti di una eventuale pronuncia di merito positiva e, dunque, nelle more del giudizio, hanno lo scopo di evitare il verificarsi in capo al ricorrente un pregiudizio che rischierebbe di compromettere e così vanificare gli effetti positivi dell'accoglimento nel merito del ricorso.

E' evidente che nel caso di specie il pregiudizio imminente ed irreparabile a cui la ricorrente era esposta era la mancata partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente, stante l'imminente scadenza del termine di inoltro della domanda.

Occorre però, distinguere tra la valutazione svolta in merito al periculum in mora e quella svolta in merito al fumus boni iuris.



Infatti, il primo requisito era strettamente connesso alla partecipazione alle suddette procedure concorsuali. Il secondo requisito, invece, che attiene alla valutazione – seppur sommaria - della legittimità e della fondatezza dell'istanza di riconoscimento in Italia del titolo estero avanzata dalla ricorrente, non può che avere portata generale.

Quindi, l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare il titolo di specializzazione sul sostegno della ricorrente sin dal momento della presentazione della domanda, riservandosi semmai di sciogliere la riserva all'esito del giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato.

Ed ancora, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, la Sig.ra Giattino al momento della compilazione della domanda ha correttamente indicato il possesso di tale titolo di specializzazione, indicando puntualmente le tipologie di soggetti.

Essendo al momento della presentazione della domanda ancora pendente il sopracitato giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, per eccesso di scrupolo, l'odierna ricorrente ha altresì compilato anche la parte riservata ai soggetti privi di titolo di specializzazione.

Non si comprende però perché, a fronte anche del tempestivo reclamo inoltrato dalla ricorrente proprio al fine di rappresentare la mancata valutazione del titolo di specializzazione sul sostegno dalla stessa posseduto, l'Amministrazione abbia ritenuto di dover dare prevalenza alla sezione della domanda riservata ai docenti privi di tale titolo anziché a quella – si ribadisce, puntualmente compilata - riservata ai docenti in possesso di specializzazione sul sostegno.

Ad ogni modo, ad oggi, ogni valutazione, comunque erronea, svolta dall'Amministrazione resistente, risulta ancor di più illogica ed illegittima, in ragione del disposto della Sentenza di merito emessa nel Giudizio Amministrativo di secondo grado con la quale, il Consiglio di Stato, aderendo ad un ormai consolidato orientamento in materia, annullava gli atti impugnati così riconoscendo l'operatività e la validità del titolo di specializzazione estero conseguito dalla ricorrente.

Tanto premesso, dunque, escludere la ricorrente dalle graduatorie de quo, nonostante fosse destinataria di un provvedimento giurisdizionale che in via cautelare prima, sospendeva gli atti amministrativi con cui era stato disposto il mancato riconoscimento della validità del titolo di specializzazione estero e nel merito ad oggi, ne dispone l'annullamento, appare oltremodo illegittimo.

**2) SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DELLE PRECEDENZE DI CUI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI SETTORE.**

Premesso quanto sopra, occorre rilevare l'erroneità in cui è incorso la P.A. nella valutazione delle precedenza di cui la ricorrente aveva diritto, nella formazione della graduatoria in questione, in evidente contrasto con le previsioni della contrattazione integrativa concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ata per gli anni scolastici 2019/2022 (doc.11).

Ed invero, ai sensi dell' artt. 7 del suddetto CCNI nonché, degli allegati in cui vengono elencate le sequenze operative per l'attribuzione del punteggio, le assegnazioni provvisorie possono essere richieste dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorrano uno dei seguenti



motivi:

- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.

Il medesimo articolo, dopo aver elencato i requisiti per la richiesta di assegnazione provvisoria, al comma 14 espressamente prevede: “ ... *l'assegnazione provvisoria può infine essere richiesta per altra provincia per i posti di sostegno anche dai docenti non in possesso di titolo di specializzazione ...*”così di fatto, esplicitando la precedenza nello stesso tipo di assegnazioni, per i docenti in possesso di titolo di specializzazione.

Tale tipo di precedenza viene infatti espressamente prevista dalla sequenza operativa presente nell'allegato 1 del medesimo contratto, in cui alla voce “Operazioni su sostegno dei titolari di altra provincia”, si dispone appunto la precedenza per i posti di sostegno, dei docenti specializzati.

Alla luce di ciò, l'omessa/errata valutazione del titolo di specializzazione in possesso della ricorrente, operata dall'Amministrazione, ha di fatto comportato un minor punteggio complessivo riconosciuto alla stessa e la conseguente collocazione nella graduatoria del sostegno senza titolo.

La mancata applicazione delle precedenze di cui sopra ha comportato, senza dubbio, la possibile assegnazione di una sede meno gradita all'odierna ricorrente che invece, nel caso in cui ci fosse stata una corretta applicazione della legge, sarebbe stata assegnata alla sede di prima scelta, Marsala, luogo di residenza della figlia minore.

### 3) **SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CORRETTEZZA E BUONA FEDE**

La ricorrente, come già evidenziato, confidando nell'efficacia dei titoli in suo possesso, nella chiarezza della normativa e nella correttezza dell'operato della PA, avanzava domanda di assegnazione provvisoria, affidandosi al buon operato dell'Amministrazione.

La giurisprudenza costituzionale da molto tempo ha consolidato l'orientamento per cui il diritto costituzionale al legittimo affidamento – scaturente come corollario dal principio di ragionevolezza dall'art. 3 Cost e per la verità collocato dalla stessa giurisprudenza comunitaria tra i principi “comuni alle costituzioni degli stati membri” dell'Unione Europea – come diritto alla conservazione di certezze giuridiche acquisite, anche dinanzi al sopraggiungere di normative “ le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti”, è un diritto autonomo e a sé stante, in quanto direttamente e distintamente posto a presidio dello “stato di diritto”, rispetto ai singoli diritti, anche di rango costituzionale, per cui l'affidamento medesimo sia, volta a volta, da





applicare e da proteggere.

Nell'ordinamento italiano, il principio dell'affidamento ha assunto rilievo attraverso l'ampia elaborazione della giurisprudenza comunitaria, a cui ora fa espresso rinvio, facendole assumere una vera e propria valenza precettiva, l'art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 e successivamente dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, ove si afferma espressamente che "l'attività amministrativa è retta ... dai principi dell'ordinamento comunitario", fra i quali va sicuramente considerato quello dell'affidamento, frutto, appunto, di una copiosa elaborazione della giurisprudenza comunitaria (cfr. fra le tante, Corte giust. 3 maggio 1978, C 112/77, nella quale si afferma espressamente che "il principio di tutela dell'affidamento fa parte del diritto comunitario).

A conferma del rilievo che il suddetto principio ha ormai assunto nel nostro ordinamento, va ricordato che anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare, recentemente, la sussistenza del principio del *nemo venire contra proprium*, che determina, appunto, anche nell'ambito dell'ordinamento nazionale, la rilevanza del principio del legittimo affidamento, quale espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede (v. Cass. N. 9924/2009).

Proprio alla luce di quanto sopra, il legittimo affidamento è stato identificato come una situazione di vantaggio assicurata ad un privato da uno specifico e concreto atto o comportamento dell'autorità amministrativa, che non può essere in seguito rimossa, salvo che ciò non sia strettamente necessario per la tutela dell'interesse pubblico e fermo restando, in ogni caso, l'indennizzo della posizione acquisita (cfr. Corte giust. 3 maggio 1978 C 112/77, *Topfer/Commissione* cit).

#### **4) SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA EX. ART. 20158 C.C.**

Ebbene, tutto quanto fin qui censurato, è la prova provata di come l'Amministrazione scolastica abbia causato alla ricorrente, con il proprio comportamento non corretto, un ingiustificato danno.

Se, infatti, l'Amministrazione avesse applicato correttamente la normativa sopra indicata nonché tenuto conto delle fondate e comprovate richieste della ricorrente, la stessa avrebbe potuto ottenere l'assegnazione di cui aveva diritto.

Il mancato inserimento ha comportato e comporta l'esclusione per la ricorrente dalla possibilità di ottenere l'incarico nella sede scelta, procurando un evidente e rilevante danno alla stessa sia perché impossibilitata a ricongiungersi alla figlia sia anche in termini economici, in quanto al momento, in congedo parentale non retribuito.

Orbene, il sistema positivo consente al giudice di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno anche attraverso la reintegrazione in forma specifica rendendo così possibile una condanna dell'amministrazione ad un dare, ad un fare o ad un "praestare" specifico che ripari il pregiudizio da questa cagionato. Dalle considerazioni sopra esposte risulta palese che alla ricorrente, in possesso dei titoli richiesti, l'Amministrazione abbia ingiustamente negato il diritto di poter accedere alla graduatoria che ci occupa.



E l'illegittimità in questione si connota altresì con i caratteri dell'ingiustizia in quanto è stato altresì leso l'interesse al bene della vita al quale la posizione giuridica soggettiva della ricorrente si correla (posizione giuridica certamente meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo). E' stato condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza amministrativa al riguardo che, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, l'ingiustizia del danno non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza della illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo in realtà il Giudice procedere ad accertare che sussista un evento dannoso; che il danno sia qualificabile come ingiusto (in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento); che l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della pubblica amministrazione; che l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della Pubblica amministrazione anche sotto il profilo oggettivo del dolo o della colpa (in tal senso -ex plurimis -: Cons. Stato, V, 2 maggio 2013, n. 2388).

Ebbene, impostati in tal modo i termini sistematici della questione è evidente che non vi siano dubbi in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, di un danno ingiusto meritevole di ristoro atteso che:

- risulta evidente che alla ricorrente sia stata ingiustamente preclusa la possibilità di accedere alla graduatorie per cui aveva titolo e precedenza, in tal modo ritraendo evidenti e notevoli danni sotto il profilo economico e di progressione di carriera, che sotto il profilo personale, a causa del mancato ricongiungimento con la figlia ;
- sussiste, altresì, un evidente nesso di riferibilità causale fra la condotta illegittima dell'amministrazione e l'evento dannoso. Sussiste nel caso di specie anche l'elemento soggettivo della colpa dell'amministrazione la quale nonostante la chiarezza della normativa e l'evidente efficacia dell'Ordinanza Cautelare in questione che riconosceva la validità del titolo di specializzazione estero, abbia continuato a negare l'interesse legittimo della ricorrente.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di chance subito dalla ricorrente sia risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento nella graduatoria di assegnazione provvisoria per la scuola d'infanzia a.s. 2020/2021 per Provincia di Trapani, sostegno.

Nella denegata ipotesi che la domanda di risarcimento in forma specifica non sia accolta, non si può escludere un risarcimento del danno per equivalente derivante da attività c.d. "provvedimentale" patito e rappresentato nell'atto di ricorso, direttamente conseguente - in punto di nesso di causalità - all'illegittimità dell'operato del Ministero che direttamente ha originato il mancato svolgimento delle prestazioni lavorative della ricorrente, ingiustamente esclusa dalla possibilità di avere incarichi nella sede prescelta, migliorare il proprio punteggio e le proprie aspettative economiche e professionali.

Con riferimento alla quantificazione, la ricorrente ha diritto al pagamento, a titolo di risarcimento danni anche se del caso da perdita di chance, delle retribuzioni lorde perse a seguito del mancato inserimento in graduatoria e conseguentemente, della mancata assegnazione nella sede prescelta ovvero, alla diversa maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa. In via



ulteriormente subordinata, la giurisprudenza ha quantificato il danno ricorrendo ad un meccanismo risarcitorio parzialmente forfettizzato e predeterminato, il quale tiene conto della perdita del posto di lavoro e della perdita di retribuzioni conseguenti utilizzando come parametro normativo interno quello fornito dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, unico istituto attraverso il quale il legislatore ha monetizzato il valore del posto di lavoro assistito dalla c.d. stabilità reale, quale è quello alle dipendenze della pubblica amministrazione: 5 mensilità quale indennizzo sanzionatorio previsto dall'art. 18 comma 4 L.300/70 oltre 15 mensilità quale misura sostitutiva della reintegra ai sensi dell'art. 18 comma 5 L. 300/70 (Trib. Genova 14 dicembre 2006, in Riv. Giur. Lav, 2008, II, 446 e ss.; Trib. Genova 5 aprile 2007, in Riv.it.dir.lav. 2007, 907; Trib. Genova 14 maggio 2007 in Lavoro e prev. Oggi, 2007, 1514; Trib. Latina, 27 novembre 2007, n. 3324; App. Genova 9 gennaio 2009, in Riv. It. Dir. Lav. 2010, 1, 133 e ss.; Trib. Foggia, 5 novembre 2009, in D & L. Riv. Critica dir.lav. 2010, 453) oppure le sole 15 mensilità (Trib. Roma Est. Forziati, n. 9443 del 19-05-2011), ovvero nella maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa.

##### 5) SUL PERICULUM IN MORA E SULLA RICHIESTA DI DECRETO INAUDITA ALTERA

Con riferimento al fumus boni iuris si richiama quanto fin qui dedotto.

Quanto al periculum in mora esistono ragioni di urgenza per l'accoglimento della presente istanza cautelare e, quindi, ragioni di urgenza nella necessità di una tutela immediata ed anticipata del diritto della ricorrente.

Nel caso che ci occupa, il pregiudizio è senza dubbio imminente poiché, con l'avvio dell'anno scolastico ed in considerazione della mancata assegnazione nella sede di preferenza, ovvero quella di residenza della figlia minore, la ricorrente si è vista costretta a chiedere un periodo di congedo parentale che terminerà il prossimo 07 dicembre 2020, tra l'altro non retribuito.

L'oggetto della presente domanda cautelare consiste dunque, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto della ricorrente ad essere assegnata provvisoriamente, per l'anno scolastico in corso, ad una scuola ricompresa nel comune di ricongiungimento alla figlia minore, espressamente individuato in sede di domanda; all'uopo la ricorrente ha indicato il suo ordine di preferenze e ad uno di tali Istituti dovrà essere assegnata, previa disapplicazione e/o ordine di revoca dei provvedimenti che lo impediscono.

Il ricorso al procedimento cautelare dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto all'assegnazione provvisoria discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare nella sede di residenza della propria figlia.

Detta circostanza assume tutti i caratteri della gravità, dell'imminenza e dell'irreparabilità, in quanto al termine del suddetto periodo di congedo, la docente potrebbe essere costretta ad allontanarsi dalla figlia per essere assegnata ad una sede diversa da quella in cui ha la residenza la minore, con evidente pregiudizio attuale e concreto, idoneo ad incidere notevolmente su posizioni giuridiche



soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza costituzionale, che determina effetti irreversibili sul diritto dedotto in giudizio, non suscettibili di risarcimento per equivalente.

\*\*\*

**ISTANZA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE ART. 669 SEXIES COMMA 2 C.P.C.**

Per quanto sopra argomentato, considerata l'imminente scadenza del termine di congedo parentale concesso alla ricorrente (07.12.2020) appare, inoltre, necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c. , in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento, che intervenisse dopo la convocazione e audizione delle parti, potrebbe trovare oggettive difficoltà di attuazione. Chiaramente, ove tale istanza non venisse accolta, la ricorrente verrebbe, viceversa, privata del suo diritto e subirebbe un pregiudizio, imminente, grave ed irreparabile ad un bene della vita fondamentale e non risarcibile per equivalente.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, la signora Stefania Evelin Giattino come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa

**RICORRE**

al Tribunale di Civile di Trapani, in funzione di Giudice del lavoro, affinché, in accoglimento del presente ricorso ed ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 700, 669 bis e 414 c.p.c., voglia accogliere le seguenti:

**CONCLUSIONI**

Piaccia all'ill.mo Giudice adito:

**IN VIA PRINCIPALE e CAUTELARE e D'URGENZA:**

Ritenuta la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora per tutte le motivazioni suesposte, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti voglia:

1. Riconoscere, accertare e dichiarare in via d'urgenza, il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria, per la Provincia di Trapani, delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la scuola d'Infanzia su sostegno a.s. 2020/2021, in quanto specializzata e per l'effetto, ricollocarla nella suddetta graduatoria in funzione del maggior punteggio ad essa spettante in virtù del titolo di specializzazione acquisito e delle precedenti di legge;
2. Condannare le Amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nella suddetta graduatoria;
3. Condannare le Amministrazioni resistenti ciascuno per quanto di sua competenza, al risarcimento



del danno in forma specifica ovvero, al risarcimento del danno pari alle retribuzioni a cui avrebbe avuto diritto la ricorrente ove fosse stata correttamente assegnata ovvero nella maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa

#### **IN SUBORDINE E NEL MERITO:**

Previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio con relativo termine per la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza, voglia:

1. Riconoscere, accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria per la Provincia di Trapani, delle assegnazioni provvisorie per la scuola d'Infanzia su sostegno a.s. 2020/2021, e per l'effetto, ricollocarla nella suddetta graduatoria in funzione del maggior punteggio ad essa spettante in virtù del titolo di specializzazione acquisito;
2. Condannare le Amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento del ricorrente nella suddetta graduatoria.
3. Condannare le Amministrazioni resistenti ciascuno per quanto di sua competenza, al risarcimento del danno in forma specifica ovvero, al risarcimento del danno pari alle retribuzioni a cui avrebbe avuto diritto la ricorrente ove fosse stata correttamente assegnata ovvero nella maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.

Con riserva di far valere in separata sede, ogni ulteriore diritto violato ed oggi non azionato ivi compreso il risarcimento dei danni.

Si depositano i seguenti documenti:

1. Contratto a tempo indeterminato;
2. Certificato stato di famiglia;
3. Certificato di idoneità delle competenze professionali;
4. Ordinanza Cautelare n. 3663/2020;
5. Domanda di assegnazione provvisoria;
6. Reclamo del 18.08.2020;
7. Graduatorie definitive assegnazione provvisoria interprovinciale Provincia di Trapani, scuola d'infanzia sostegno senza titolo;
8. Reclamo del 05.09.2020;
9. Riscontro Ambito Territoriale Trapani;



10. Sentenza del Consiglio di Stato n. 6772/2020;
11. Contrattazione integrativa concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ata per gli anni scolastici 2019/2022.

Con riserva di articolate ulteriori mezzi istruttori anche alla luce di quanto sarà ex adverso dedotto.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato, si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato e che il Contributo Unificato è pari ad € 259,00.

Roma/Trapani, 02.12.2020

Avv. Valentina Piraino

Avv. Chiara Petrucci

#### **ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

#### **EX ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti Avv.ti Valentina Piraino e Chiara Petrucci n.q. di difensori della ricorrente GIATTINO STEFANIA EVELIN, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, su foglio separato,

#### **CONSIDERATO**

- Che il ricorso ha per oggetto il preteso diritto di parte ricorrente ad essere inserita nella graduatoria per la Provincia di Trapani, delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la scuola d'Infanzia/primaria su sostegno a.s. 2020/2021, e per l'effetto, ricollocarla nella suddetta graduatoria in funzione del maggior punteggio ad essa spettante in virtù del titolo di specializzazione acquisito;
- Ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso ut sopra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati in quanto inseriti nella graduatoria definitiva per le assegnazioni provvisorie per la scuola d'Infanzia/primaria su sostegno a.s. 2020/2021 per la Provincia di Trapani;
- che il principio del contraddittorio impone la notifica del ricorso a tutti i docenti iscritti nelle suddette graduatorie collocati in posizione superiore/inferiore rispetto al ricorrente;

#### **RILEVATO**

- che la notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza nei modi ordinari sarebbe impossibile per la difficoltà di identificazione dei destinatari;



- che, per costante giurisprudenza di legittimità, il Giudice può autorizzare ex art. 151 c.p.c. la notifica con qualsiasi mezzo, purché “le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall’art. 24 Cost. come inviolabile in ogni stato e grado del processo” (Cass. n. 13868/2002) e nei limiti del rispetto del contraddittorio tra le parti e della corrispondenza dell'atto allo scopo (Cass. n. 3286/2006 e n. 4319/2003);
- che la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso sul sito internet del MIUR è idonea ad assicurare la conoscibilità degli stessi e consente agli eventuali interessati di costituirsi compiutamente;
- che siffatta notifica è stata autorizzata in casi analoghi a quello che ne occupa;
- anche altri Tribunali hanno autorizzato la notifica in tale forma alternativa (trib. Genova del 01.09.2011 e Trib. Genova del 15.04.2014)
- Ciò premesso, il sottoscritto difensore nq.

#### CHIEDONO

all’ill.mo Giudice adito, valutata l’opportunità di autorizzare tale forma di notificazione, Voglia autorizzare, se del caso, la notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite la pubblicazione del ricorso introduttivo e del decreto a mezzo internet sul portale online del MIUR.

Con osservanza

Roma/Trapani, 02.12.2020

Avv. Valentina Piraino

Avv. Chiara Petrucci

